



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

Richiesta del ... /2019 di accesso documentale di ... quale difensore di imputato in processo penale, relativa a copia del registro penale delle impugnazioni.

IL PRESIDENTE

Visto che avverso il provvedimento presidenziale del ... /2019 di rigetto della domanda di accesso documentale ex Legge 241/1990, datata ... /2019 e depositata in pari data, presentata dall'Avv. ... del Foro di ... , nella qualità di Difensore di fiducia di ... , imputato nel processo penale, il medesimo istante presenta in data ... /2019, ... , richiesta di revoca e di autorizzazione ad ottenere le copie del registro di cui è causa;

considerato che in detta nota si legge testualmente « ... onde verificare quando l'atto d'impugnazione di ... fosse stato registrato, tenuto conto che v'è certezza che in data ... /2019 (ultimo giorno utile al deposito), alle ore 12:06, presso l'ufficio deposito sentenze detto atto non risultava depositato (si tenga presente che alle ore 12:00 le cancellerie non ricevono il pubblico)»;

premesso ciò, si osserva quanto segue.

La presente dichiarazione scaturisce (...v'è certezza...) da una certificazione rilasciata da ... in data ... /2019 che di seguito si riporta: «**Visto si attesta ... che in data ... /2019 sino alle ore 12:06 ... presso l'Ufficio Impugnazione sede non è stato depositato l'atto d'impugnazione ... da parte di ...**».

Come riferito dalle cancellerie ... , **non** era prassi dell'ufficio apporre sugli atti d'impugnazione l'orario di deposito o ricezione nella certificazione del pubblico ufficiale, orario non prescritto dal codice di rito in sede di disciplina delle formalità di presentazione, né è richiesto il deposito presso l'ufficio al quale è affidato il servizio delle impugnazioni all'interno della Sezione (Art. 582 - Presentazione dell'impugnazione 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione).

Può accadere, pertanto, che l'atto d'impugnazione sia depositato o ricevuto a mezzo ausiliario o altro incaricato presso l'Ufficio del Registro Generale (purché si tratti ovviamente della Sezione alla quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) e che



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

pervenga all'Ufficio Impugnazione, per la registrazione e per gli altri adempimenti, in un momento temporale successivo, senza che tale circostanza possa essere eccepita come causa d'inammissibilità.

Inoltre, l'avvenuta iscrizione da parte del dipendente preposto sul sistema informativo in uso (SICP) in un orario successivo a quello di chiusura al pubblico, oppure il giorno successivo nel caso in cui tale dipendente non è più presente in ufficio per qualsiasi motivo, non significa *de plano* che tale atto d'impugnazione sia stato depositato o ricevuto oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ultimo giorno utile, nel senso che la registrazione sul SICP non equivale né sostituisce la certificazione di deposito o ricezione del pubblico ufficiale ex art. 582, 1°c. CPP.

Per questi motivi ed ai fini dell'inammissibilità, che si intende eccepire dinanzi al giudice del gravame, ... per deposito o ricezione oltre l'orario di apertura al pubblico, **non è certamente utile la copia del registro informatico (da rilasciare a cura dell'ufficio giudiziario) o del tracciato telematico (da rilasciare a cura del competente DGSIA di Napoli), bensì l'informazione circa l'orario del deposito o della ricezione di cui al certificato del pubblico ufficiale apposto sull'atto d'appello originale, informazione da acquisire mediante gli strumenti predisposti dal codice di rito all'interno del processo penale.**

A ciò si aggiunga che è pur vero che non è stato ritenuto possibile rilasciare, in sede di accesso documentale, la copia conforme del registro in questione, tuttavia **con il provvedimento del ... /2019 l'istante veniva notiziato delle risultanze del registro informatico estratto dall'amministratore di sistema, dalle quali si evince il giorno dell'avvenuto deposito o ricezione dell'atto d'impugnazione e non anche l'orario, la cui indicazione peraltro non era neppure richiesta dal registro cartaceo mod. 31 (colonna 5 intitolata: Data e natura dell'impugnazione e parte che la propone).**

Infatti, è stato precisato che « *Sul piano sostanziale, infine, si rappresenta che con relazione interna di servizio la cancelleria giudiziaria ... ha accertato che "In data ... /2019 veniva depositato al Registro Generale da parte di ... l'atto d'impugnazione relativo all'imputato ... Con l'ausilio dei tecnici addetti all'assistenza informatica veniva effettuata una fotografia delle impugnazioni presentate in quelle date relative al p.p. anzidetto (c.d. screenshot), da cui si evidenzia che solo in data ... /2018 sono state proposte impugnazioni, fra le quali quelle di ... Si precisa che non esiste un registro informatico delle impugnazioni ma le stesse possono essere consultate tramite l'accesso alle impugnazioni per singolo p.p. o, in caso di ricerca di tutte le impugnazioni presentate in Ufficio, della creazione di una query da parte dell'Amministratore di Sistema" »).*



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

In merito all'osservazione dell'istante che « *il riferimento al Regolamento nr. 115/1996 del Ministero della Giustizia, art. 5/2°c., sia improprio, in quanto si confonde un atto amministrativo, costituito dalle copie del registro richieste, con documenti aventi natura giurisdizionale o collegati, oltre che funzionali, all'attività giurisdizionale e che la S.V. aggiunge la locuzione "oltre che funzionali" non prevista o contenuta nel citato decreto essa si adopera, quindi, per attribuire al registro una operatività funzionale all'attività giurisdizionale che la citata norma non contempla e prevede Il registro di che trattasi non è quindi definibile come atto avente natura giurisdizionale e che ricomprendere, tra i documenti collegati all'attività giurisdizionale, gli atti amministrativi diretti all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio, per mezzo di modelli (registri) utilizzati e previsti dai vigenti regolamenti* », si rappresenta quanto segue.

La locuzione « oltre che funzionali » non è aggiunta artatamente e nella nota nr. 2 del provvedimento presidenziale in contestazione viene riportato integralmente e virgolettato il contenuto dell'art. 5 del Reg. 115/1996 privo di detta locuzione, la quale invece è richiamata in motivazione in quanto corrispondente ad un consolidato orientamento della Giustizia Amministrativa, ampiamente illustrato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

In particolare, si richiama la risposta del CSM del 05/10/2016 a quesito in ordine al regime di pubblicità dei provvedimenti in materia di astensione dei magistrati, all'interno della quale è stato illustrato il concetto di funzionalità dei documenti in generale collegati all'attività giurisdizionale e, pertanto, sottoposti all'esclusione del diritto di accesso di all'art. 5, 2°c. del Decreto M.G. 115/1996, richiamando la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato.

Di seguito si riportano testualmente alcuni passi di detta risoluzione del CSM.

« Si legge infatti, in plurime decisioni del giudice amministrativo di secondo grado, che il diritto di accesso è esperibile solo se ha ad oggetto "documenti ed attività qualificabili come amministrative, quanto meno in senso oggettivo e funzionale, anche se espresse mediante atti di diritto privato" e che non è ammissibile la domanda di accesso agli atti processuali ed "a quelli espressivi della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello jus dicere, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi" ».

« In una vicenda che ha visto coinvolto il Consiglio superiore, in cui la parte di un giudizio civile chiedeva di accedere, tra le altre cose, ai ruoli di udienza di un magistrato, il T.A.R. del Lazio ha ritenuto la pretesa infondata "posto che si tratta di atti ai quali occorre riconoscere la natura di atti giudiziari, poiché strettamente propedeutici all'esercizio della funzione giurisdizionale e, come tali, estranei alla disciplina dell'accesso, che riguarda i documenti amministrativi" (T.A.R. del Lazio,



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

3 gennaio 2011, n. 2/2011) Quanto precede consente di pervenire alla esclusione degli atti amministrativi ed organizzativi strumentalmente e funzionalmente connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale "Questi atti, in definitiva, essendo ontologicamente privi di autonomia strutturale e funzionale rimangono attratti al regime giuridico dell'attività giurisdizionale cui accedono" Si tratterebbe, cioè, di fare applicazione delle regole del processo – civile o penale – onde stabilire il regime di formazione, documentazione e conoscibilità degli atti che lo compongono in senso stretto nonché di quelli che, inscindibilmente connessi, ne mutuano la disciplina, in quanto, comunque, espressione della funzione giurisdizionale ».

Non vi è dubbio che anche la registrazione dell'atto d'impugnazione sul SICP è propedeutica all'esercizio della funzione giurisdizionale in quanto necessaria per gli adempimenti di rito sino all'invio del processo dinanzi al giudice del gravame: ne è riprova la medesima questione di cui si discute e cioè l'acquisizione di copie del registro SICP al fine di ottenere la dichiarazione di inammissibilità di un appello di ... , copie del registro – quindi – non solo strumentalmente funzionali ma, soprattutto, pienamente collegate all'attività giurisdizionale ex art. 5, 2° c. del Decreto M.G. 115/1996.

Anche il **Garante della Privacy** (06/10/1999 e 27/10/1999) aveva affermato che « *il rilascio di copie di atti o la consultazione dei registri relativi ai procedimenti giudiziari rientrano fra le attività svolte dagli uffici giudiziari per ragioni di giustizia* » e che « *fra le disposizioni non abrogate dalla legge n. 675/1996 devono considerarsi ricomprese anche le norme che riguardano la conoscibilità del calendario dei processi, della pubblicità delle udienze e degli esiti dei giudizi, nonché quelle concernenti l'accesso ai registri giudiziari e l'estrazione di copia di atti processuali, trattandosi di materia che resta prevalentemente regolata dalle norme processuali vigenti* ».

Ovviamente ciò non significa che in tale fattispecie il fondamentale diritto alla difesa non trovi tutela: si ribadisce che sono previsti dal codice di rito specifici istituti che, all'interno del processo penale, consentono al Difensore *de quo* l'acquisizione dell'informazione specifica circa l'orario (entro l'apertura al pubblico o dopo la chiusura) di avvenuto deposito o ricezione di cui al certificato redatto dal pubblico ufficiale ed apposto sull'atto d'impugnazione di ... in questione, a nulla rilevando a tal fine né l'annotazione della vicenda processuale sul registro informatico del SICP, né il giorno e l'orario di detta annotazione sul SICP risultanti solo dal tracciato degli accessi al sistema informativo estraibile a cura del competente DGSIA di Napoli.

In merito all'osservazione dell'istante che il Decreto 264/2000 « *individua, all'art. 1, i "registri" e la "tenuta dei registri", definendo la formazione, l'uso, la conservazione, la custodia e*



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

l'esibizione dei registri stessi ... ed all'art. 5 tratta il rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati ed al comma 1 così recita "L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti o certificati è disciplinato secondo i seguenti livelli: a) pubblico; b) limitato agli aventi diritto; c) consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge; d) riservato agli uffici e alle autorità specificatamente individuati dalla legge". È evidente, quindi, che in mancanza di espresso divieto previsto dalla legge, i registri ove vengono annotati gli atti d'impugnazione, siano producibili all'esterno ... », si rappresenta quanto segue.

Il Decreto Interministeriale del 27/03/2000 nr. 264 regola la tenuta in forma automatizzata dei registri presso gli uffici giudiziari, precisando all'art. 3 che i registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali, emanate successivamente con Decreto del Ministero della Giustizia del 24/05/2001 (Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia) ed, altresì, che la conformità alle regole tecniche (quelle emanate dall'Autorità per l'informatica nella PA) e alle regole procedurali è certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati prima della messa in uso del sistema.

All'art. 4 si dispone che la tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche e procedurali di attuazione garantisce l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro.

È nell'ambito di tale regolamentazione che va letto l'art. 5, richiamato dall'istante, disciplinante non il diritto di accesso documentale bensì l'accesso, cioè l'abilitazione, al sistema informatico secondo i diversificati livelli di cui alle lettere a-b-c-d del 1° comma, precisando al 2° comma che « **nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione** » ed all'art. 8 del conseguente Decreto del Ministero della Giustizia del 24/05/2001, 1° comma, che « **Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000 n. 264, la procedura di autenticazione consente di ottenere uno specifico insieme di privilegi di accesso ed utilizzo, denominato profilo, rispetto alle risorse del sistema informatico** » ed al 2° comma che « **Attraverso la procedura di autenticazione si individua un insieme di gruppi di utenti a livello di sistema, a livello di database management system ed a livello di applicativo. A ciascun gruppo di utenti è associato uno ed un solo profilo mentre a ciascun utente può essere assegnato uno o più profili**», intendendo per utenti ai sensi dell'art. 5: «**Utenti interni ed esterni - 1. L'insieme degli utenti interni è costituito dal personale dell'ufficio abilitato all'accesso al sistema informativo. 2. Gli utenti interni operano secondo le prescrizioni indicate, nel capo V e nel manuale per l'utente di cui all'art. 22, 2 comma. 3. L'insieme degli utenti esterni è costituito dai soggetti, non appartenenti**



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

al personale dell'ufficio stesso, i quali sono abilitati da norme di legge e di regolamento all'utilizzo dei servizi telematici dell'ufficio ».

Infatti, nel sito istituzionale dei servizi online degli uffici giudiziari (pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp) si legge: « Nella presente Sezione sono elencati i Servizi telematici resi disponibili dal Ministero della Giustizia. Essi sono raggruppati in servizi ad accesso libero (pulsante **Accedi**), disponibili a tutti i cittadini senza necessità di identificazione e servizi soggetti a procedura di 'login', per l'accesso ai quali è necessario procedere all'identificazione informatica tramite », **servizi telematici in atto riferiti esclusivamente ai registri dell'area civile**, cioè al c.d. PCT ed, in tale ambito, la navigazione per utente, con accesso libero o riservato, è prevista per avvocato, cancelliere, cittadino e impresa, magistrato, professionista ausiliario del giudice, pubblica amministrazione, ordini professionali ed enti.

Pertanto, **palesamente inappropriato appare il richiamo in tal sede dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del 27/03/2000 nr. 264 e, tra le fonti normative del sistema informativo della cognizione penale, è elencato l'art. 2 del Decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, concernente il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale** (si consulti sul punto il seguente link www.innovazioneperarea.it/glossario/glossario.htm), norma rispondente al principio generale che la Pubblica Amministrazione non è obbligata a far conoscere atti e documenti attinenti all'attività meramente interna di essa amministrazione e tra questi atti « interni » vanno certamente compresi i registri, la cui finalità è quella di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi.

Per i motivi sopra esposti sono del tutto inconcludenti le affermazioni che il registro di cui non è contemplato dall'art. 24 della Legge 241/1990 o che il DPR 334/1989 è stato emanato prima dell'entrata in vigore della Legge 241/1990.

Infine, in merito all'ultima osservazione dell'istante che « *v'è una palese contraddizione, laddove, prima si sostiene che il registro modello 31 è tenuto con procedura informatizzata, al pari degli altri registri penali e, poi – richiamando una relazione interna di servizio – si afferma che “non esiste un registro informatico delle impugnazioni” Certamente, il registro informatico delle impugnazioni esiste ed esso giornalmente deve essere compilato e, soprattutto, chiuso alla chiusura dell'Ufficio (ore 12.00)* », si evidenzia quanto segue.

Il progetto SICP (Sistema Informativo Cognizione Penale) nasce come progetto di integrazione e razionalizzazione degli applicativi esistenti presso gli uffici penali al fine di realizzare un **unico sistema che gestisca tutti i dati della fase della cognizione del processo penale ed, in particolare il sistema informatico in questione prevede l'integrazione e sostituzione di tutti gli applicativi**



Tribunale di Reggio Calabria ***Presidenza***

attualmente esistenti che gestiscono singoli settori del processo penale, l'automazione di tutti gli uffici coinvolti nella gestione della fase di cognizione del processo penale quantomeno per gli aspetti relativi alla tenuta dei registri e la eliminazione di tutti i registri cartacei della fase di cognizione.

Il SICP, quindi, è finalizzato a gestire l'intera vita del processo penale di cognizione dalla notizia di reato fino alla esecutività della sentenza con l'obiettivo di integrare le attività di cancelleria con le attività del magistrato.

Inoltre, le tipologie di registro sono state definite nel DM 30/09/1989 e la loro informatizzazione non richiede una pedissequa replica dei modelli ministeriali cartacei ma solo la previsione dei dati indicati in tali modelli.

Pertanto, il Referente amministrativo dei sistemi informativi del settore penale di Questo Tribunale, oltre che Direttore coordinatore delle cancellerie ... , correttamente ha relazionato in merito, precisando che **con l'avvento del SICP non esiste il registro informatico delle impugnazioni, trattandosi di una piattaforma che gestisce in un unico sistema informativo l'intera vita del processo penale di cognizione dalla notizia di reato fino alla esecutività della sentenza, senza prevedere una pedissequa replica dei modelli ministeriali cartacei ma solo l'implementazione con i dati indicati in tali modelli.**

Ne deriva che **non può più considerarsi di fatto operativa la chiusura giornaliera prevista, per il pregresso registro cartaceo delle impugnazioni, dall'art. 4 del DM del 30/09/1989** (approvazione dei registri in materia penale), salvo l'onere a carico delle cancellerie penali di provvedere tempestivamente all'aggiornamento del SICP per tutti i dati e gli eventi dell'*iter* processuale.

Riguardo la rilevata contraddizione di quanto sopra illustrato con la frase di pag. 2 del rigetto in data ... /2019: « *a nulla rilevando la sopravvenuta e recente tenuta informatizzata dei registri penali, ivi compreso il modello 31 (registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento)* », è del tutto evidente che **nel contesto della parte motiva del provvedimento, di natura giuridica, è stata utilizzata una espressione non tecnica, mentre nella relazione dell'esperto informatico, in quanto tale di natura specialistica, è stata data una definizione tecnica del sistema informativo *de quo*, senza alcuna contraddizione in termini come, invece, inopportunamente evidenziato dall'istante con accenti critici.**

premesso ciò,



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

DISPONE

la conferma del provvedimento ... del ... /2019 ed il rigetto della domanda di accesso documentale ex Legge 241/1990, datata ... /2019 e depositata in pari data, presentata dall'Avv. ... del Foro di ... , nella qualità di Difensore di fiducia di ... , imputato nel processo penale ...

Si avvisa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990.

Si comunichi a ...

Reggio Calabria, ... /2019.

Il Presidente